APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 10 (Accordo)

1. - I pagamenti stabiliti dall'art. 9, alinea 2, 4, 6 e 7 ed i pagamenti minimi stabiliti dall'art. 9, alinea 5, devono esser fatti non piu' tardi del 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono. I pagamenti stabiliti dall'art. 9, alinea 3, devono esser fatti in due quote semestrali anticipate.

2. - Le quote stabilite all'art. 9, alinea 2 e 4, possono essere anche versate mediante capitalizzazione al 3 per cento.

3. - L'eccedenza sul minimo di franchi-oro 500.000 della somma annua relativa al contributo speciale del Regno d'Italia, stabilito in conformita' dell'art. 9, alinea 5, deve esser versata entro due mesi dalla sua verifica e determinazione.

4. - In caso di ritardo devono esser corrisposti gli interessi del 5 per cento, nonche' l'ammontare delle spese eventuali causate pel fatto del ritardo stesso.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/accordo-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it